



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Famiglia e
Solidarietà Sociale

Il Direttore Generale

Milano, 07.04.2008

Prot. n. GA.2008.0004917

Alla c.a. -

**Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie locali**

**Direttori Sociali delle
Aziende Sanitarie Locali**

CIRCOLARE n. 5 del 07.04.2008

Oggetto: prime indicazioni sui provvedimenti da adottare in ottemperanza alla legge regionale 12 marzo 2008, n.3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"

In data 28 febbraio 2008 è stata approvata la legge regionale n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", che attua la revisione della legislazione regionale in ambito sociale e sociosanitario, in ragione della non più differibile necessità di un adeguamento normativo alle nuove competenze legislative della Regione nel settore dei servizi sociali ed alle norme, anche di fonte statale, nel frattempo intervenute.

In particolare vengono ripresi e consolidati i principi espressi della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" (abrogata per effetto della legge in oggetto), nell'ambito, però, della rete integrata delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

Da qui discende tutta la disciplina dettata in materia di diritti degli utenti, degli strumenti di tutela, dei diversi ambiti di intervento, di individuazione delle condizioni che consentono un accesso prioritario alle prestazioni.

Con questa legge il sistema regionale dei servizi e delle strutture sociali e sociosanitarie viene organizzato e gestito nell'ambito di un'unica rete costituita dalle singole unità di offerta, pubbliche e private, residenziali, semiresidenziali e territoriali, le cui prestazioni abbracciano tutto l'arco degli interventi, in termini di erogazione di servizi e di sostegno economico, a favore delle persone.

Direzione Generale

Via Pola, 9/11 - 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>

Tel. 02/6765.3680 - Fax 02/6765.3557

Ciò che cambia, rispetto alla normativa, (oltre ad un linguaggio semplificato e più inciso) è l'abbandono di una disciplina organica e probabilmente ridondante di ogni specifica area settoriale, a favore di un quadro amministrativo chiaro (chi fa che cosa), di una articolata, ma precisa, rete di interrelazione tra i soggetti, di un rinvio a provvedimenti amministrativi applicativi, in grado di intervenire con tempestività sui singoli istituti normativi, anche per adeguarli alle nuove esigenze.

Le principali novità normative che discendono dalla legge sono di seguito elencate:

- abrogazione della legge regionale n. 1/86 e quasi completa abrogazione della disciplina dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2000, nonché modificazioni apportate ad alcuni istituti previsti dalla legge regionale n. 1/2003 in materia di Asp e dalla legge regionale n.31/97 in materia di uffici di pubblica tutela e di carta dei servizi.
- utilizzo del termine "unità di offerta", già presente in alcune disposizioni di settore ed ampiamente usato in sede amministrativa regionale, ma che ora assurge a elemento di identificazione di tutti i servizi, le strutture e le prestazioni sociali e sociosanitarie ;
- abolizione dell'autorizzazione per l'apertura di strutture sociosanitarie e sociali, a favore del ricorso all'istituto della dichiarazione di inizio attività per le prime e della comunicazione per le seconde, prevedendo un rafforzamento di strumenti di controllo;
- individuazione dettagliata delle competenze degli enti territoriali e delle Asl. In particolare, nell'ambito della programmazione regionale, la rete sociale è affidata alla progettazione e realizzazione comunale, mentre la realizzazione della rete locale sociosanitaria è affidata alla programmazione delle Asl;
- la previsione, nell'ambito legislativo regionale, dei titoli sociali e sociosanitari, non solo rivolti alla assistenza domiciliare, ma anche ad agevolare l'esercizio del diritto di libertà di scelta;
- la definizione, da parte della regione, di livelli di prestazioni sociali e sociosanitarie ulteriori rispetto a quelli essenziali;
- la previsione normativa dei criteri per l'avvio delle collaborazioni tra pubblico e privato, non solo limitate alle sperimentazioni gestionali;
- il rafforzamento degli strumenti di tutela: costituzione in tutte le Asl dell'ufficio di pubblica tutela e previsione di un ricorso al difensore civico comunale contro atti o comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni;
- la previsione dell'istituzione, con il piano sociosanitario, del fondo per la non autosufficienza, a cui concorre anche la Regione con proprie risorse;